



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 12 Settembre 2024

CASI OPERATIVI

Conferimento e calcolo della base Ace

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

CPB per soggetti Isa tra requisiti e fuoriuscite – II° parte

di Alessandro Bonuzzi

IMPOSTE SUL REDDITO

Nuove regole per la cessione di partecipazioni in società professionali

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

IMPOSTE INDIRETTE

Il regime OSS e la qualifica di esportatore abituale

di Leonardo Pietrobon

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimento di partecipazioni in “realizzo controllato” più semplice con la riforma

di Fabio Landuzzi

RASSEGNA AI

Risposte AI in materia di cessione d'azienda

di Mauro Muraca

CASI OPERATIVI

Conferimento e calcolo della base Acedi **Euroconference Centro Studi Tributari****FiscoPratico**La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**per lo **Studio del Commercialista**

scopri di più >

Tizio era titolare della ditta individuale “Alfa”.

In data 30 giugno 2020 Tizio ha costituito una Srl mediante conferimento “in natura” da parte di Tizio della ditta individuale “Alfa”. Il conferimento dell’azienda è avvenuto in applicazione dell’articolo 176, D.P.R. 917/1986 con un patrimonio netto contabile di 6.545.000 di euro.

Il bilancio di conferimento di questa Srl alla data di effetto di conferimento ha presentato la seguente composizione:

Immobilizzazioni materiali	6.545.000	Capitale sociale	100.000
----------------------------	-----------	------------------	---------

Riserva da conferimento azienda	6.445.000
---------------------------------	-----------

Ciò premesso, si chiede se può essere utilizzato l’intero patrimonio netto della Srl, pari a 6.545.000 di euro, come base per il calcolo dell’Ace.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)

**FiscoPratico**

CPB per soggetti Isa tra requisiti e fuoriuscite – II° parte

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Concordato preventivo biennale: opportunità e calcoli di convenienza

Scopri di più

[In continuità con la prima parte del contributo](#), si sviluppano qui di seguito le casistiche di **fuoriuscita**, le cause di **cessazione** e le cause di **decadenza** dal **concordato preventivo biennale**.

3. Fuoriuscita – [articolo 19, D.Lgs. 13/2024](#)

Il CPB **cessa** di produrre effetti quando **almeno una** delle **circostanze eccezionali**, individuate dall'articolo 4 D.M. 14.6.2024, determina una **riduzione**:

- del **reddito effettivo** o
- del **valore della produzione netta (VAP) Irap effettivo**,

eccedente il 30% rispetto a quello oggetto di concordato.

La cessazione si verifica **dal periodo di imposta** in cui si **realizza** lo scostamento.

4. Cause di cessazione – [articolo 21, D.Lgs. 13/2024](#)

Il concordato **cessa di avere efficacia** a partire **dal periodo d'imposta** nel quale si verifica una delle seguenti **condizioni**:

- il contribuente **modifica** l'**attività** svolta **nel corso del biennio concordatario**, rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. Tuttavia, la cessazione **non si verifica** se per la nuova attività è prevista l'applicazione del **medesimo Isa**;
- il contribuente **cessa** l'attività;
- il contribuente **aderisce** al **regime forfetario**;
- la società o l'ente risulta interessato da operazioni di **fusione, scissione, conferimento**, ovvero, la società o l'associazione di cui all'[articolo 5 Tuir](#) è interessata da **modifiche della compagine sociale**;
- il contribuente dichiara **ricavi**, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o **compensi** di cui all'[articolo 54, comma 1, Tuir](#), per un **ammontare superiore a**

7.746.853 euro, ossia al **limite stabilito per l'applicazione degli Isa** (pari a 5.164.569 euro) **maggiorato del 50%**.

5. **Cause di decadenza** – [articolo 22, D.Lgs. 13/2024](#)

Il concordato **cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta** nei casi in cui:

- a) a **seguito di accertamento**, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di **attività non dichiarate** o l'inesistenza o l'ineducibilità di **passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati**, ovvero risultano commesse **altre violazioni di non lieve entità**;
- b) a seguito di **modifica o integrazione della dichiarazione** dei redditi, ai sensi dell'[articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#) (presentazione di una dichiarazione integrativa “**a sfavore**” e “**a favore**”), i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una **quantificazione diversa** dei **redditi** o del **valore della produzione netta** rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, **dati non corrispondenti** a quelli comunicati, ai fini della definizione della **proposta di concordato**;
- d) ricorre una **causa di esclusione**, di cui all'[articolo 11, D.Lgs. 13/2024](#), ovvero vengono meno i **requisiti**, di cui all'[articolo 10, comma 2, D.Lgs. 13/2024](#);
- e) è **omesso il versamento** delle somme dovute per effetto dell'accettazione del CPB, anche **a seguito del controllo automatizzato**.

Con riferimento alla lettera a), devono considerarsi di **non lieve entità**:

1. le **violazioni constatate** che integrano le fattispecie di **reato** in materia di **imposte su redditi e Iva** di cui al D.Lgs. 74/2000, relativamente ai **periodi di imposta oggetto del concordato** (quindi 2024-2025 con riferimento alla prima applicazione del CPB);
2. la comunicazione **inesatta o incompleta dei dati Isa**, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato, per un **importo superiore al 30%**;
3. le **violazioni**, relative agli anni oggetto del concordato, **consistenti**:
 - nell'**omessa presentazione** del modello **Redditi, Irap, Iva e 770**;
 - nella **mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione** dei corrispettivi giornalieri, oppure nella memorizzazione o trasmissione di **dati incompleti o non veritieri**, oppure nella mancata emissione di **documenti di trasporto**, ovvero di emissione per **importi inferiori** a quelli reali di cui all'[articolo 6, commi 2-bis e 3, D.Lgs. 471/1997](#), contestate in numero **pari o superiore a 3**, commesse in **giorni diversi**;
 - nell'**omessa tenuta o conservazione** delle **scritture contabili**, dei documenti o dei

registri previsti in materia di imposte dirette e Iva, ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#);

- **nell'omessa installazione o nella manomissione del registratore telematico, ai sensi dell'[articolo 11, commi 5 e 5-bis, D.Lgs. 471/1997](#), nonché dell'[articolo 2, L. 18/1983](#).**

Le violazioni consistenti:

1. **nell'omesso versamento delle somme dovute** per effetto dell'accettazione del CPB, anche a seguito del **controllo automatizzato**;
2. in **reati** in materia di **imposte su redditi e Iva** di cui al D.Lgs. 74/2000, relativamente ai **periodi di imposta oggetto del concordato**;
3. nella comunicazione **inesatta o incompleta dei dati Isa**, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un **importo superiore al 30%**;

non rilevano, ai fini della decadenza dal CPB, nel caso in cui **il contribuente regolarizzi la propria posizione mediante ravvedimento**, sempreché la violazione non sia stata già constatata e, comunque, **non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento**.

Si deve, infine, evidenziare che, nel caso di **decadenza dal concordato, restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti**. Tale previsione, purtroppo, determina un **disincentivo tutt'altro che di poco conto** ad aderire al CPB, anche alla luce delle fattispecie di decadenza.

IMPOSTE SUL REDDITO

Nuove regole per la cessione di partecipazioni in società professionali

di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365

Master di specializzazione

Laboratorio sulle riorganizzazioni societarie

Scopri di più

La **fuoriuscita di un professionista da una associazione professionale**, con corresponsione di una somma in denaro, è **oggetto di un significativo intervento di modifica nel Correttivo Ires**, nell'ambito della riforma del reddito da lavoro autonomo, cioè l'articolo 5 di detto Correttivo, in corso di approvazione definitiva.

Ricordiamo che nella attuale costruzione normativa si genera una singolare, e forse non del tutto razionale, **differenza tra cedere le quote di uno studio professionale**, o meglio, di una associazione professionale, **rispetto a recedere dalla stessa**.

Verifichiamo l'ipotesi di **recesso del professionista** dalla associazione professionale (o società semplice). Al verificarsi di tale evento, è necessario osservare le prescrizioni stabilite dall'[articolo 20-bis, Tuir](#), secondo cui il **provento da partecipazione** compreso nelle somme attribuite o nei beni assegnati al socio recedente è **soggetto alle disposizioni** di cui all'[articolo 47, comma 7, Tuir](#), ove compatibili, *"indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata"*. In altri termini, il reddito in parola – avente natura professionale, come peraltro chiarito dall'Agenzia delle entrate (circolare n.6/E/2006, e risoluzione n. 127/E/1995) – deve essere individuato come **differenza tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti e il costo fiscale della partecipazione**, ovvero **l'avviamento e l'utile in corso di formazione**, riconosciuto all'associato recedente: **non rileva**, pertanto, l'importo riferibile esclusivamente alla **restituzione dell'apporto iniziale**, né **l'ammontare degli utili già imputati per trasparenza** (norma di comportamento ADC n. 111/1991).

La cifra così determinata costituisce, inoltre, la **misura massima di deducibilità**, in capo all'associazione professionale, del **costo sostenuto a titolo di indennità di recesso** (circolare n. 98/E/2000), la cui **effettiva erogazione pone un significativo dubbio** in merito all'eventuale **obbligo di applicazione della ritenuta d'acconto**, a norma dell'[articolo 25, comma 1, D.P.R. 600/1973](#); dubbio che, tuttavia, dovrebbe risolversi nel senso di **non doverla operare**, così come ha segnalato autorevole dottrina (norma di comportamento ADC n. 111/1991).

Discorso a parte va fatto, invece, per la **cessione di quote di associazione professionale** o

società semplice professionale. La **tassazione della plusvalenza da capital gain**, disposta dall'[articolo 67, comma 1, lettera c\) e c bis, Tuir](#), prevede **un'esimente relativa alla cessione di quote in associazioni professionali**, di cui al comma 3, lettera c) dell'[articolo 5, Tuir](#). Data l'assimilazione di associazione professionale con società semplice professionale, si può ritenere che **l'esimente da tassazione sia estesa anche alla cessione di quote** di queste ultime società.

Collegata all'irrilevanza reddituale della plusvalenza da cessione, vi è **l'impossibilità di riconoscere un costo fiscale all'acquisto della quota in capo all'acquirente**. Questo elemento diviene un **ostacolo non trascurabile** in caso di successiva **trasformazione della associazione in Stp commerciale** perché, in tal caso, se venisse ceduta la quota, **non si potrebbe invocare l'esimente da tassazione della plusvalenza** ed il **costo di acquisto verrebbe parificato a zero**.

Ebbene, questo scenario normativo così frammentario è oggetto di un intervento di **modifica da parte del cosiddetto Correttivo Ires**, che riguarda l'[articolo 17, lett. g ter\), Tuir](#). La norma citata, nella attuale versione, prevede la **possibilità di optare per la tassazione separata** delle somme incassate a seguito di cessione della clientela (o elementi immateriali da parte del professionista), laddove l'incasso di dette somme **avvenga in unica soluzione**. A fianco di tale opzione, viene introdotta ex novo una **seconda ipotesi di scelta** e cioè la **possibilità di optare per la tassazione separata**, laddove venga **ceduta la partecipazione in associazione professionale** o società semplice, ma nel solo caso in cui **il corrispettivo della cessione venga percepito**, anche in più rate, **nel medesimo periodo d'imposta**. La norma cita, peraltro, in modo ampio, società o enti riferibili alla attività artistica o professionale e, quindi, comprende anche **partecipazioni in società commerciali costituite nella forma di STP** (o altre società similari per l'esercizio dell'attività professionale come, ad esempio, le **Sta per esercizio di attività forense**). Tale scelta di tassazione separata comporta, in quest'ultimo caso, una implicita e necessaria non applicabilità del capital gain, dovendosi, però, **approfondire l'argomento con le considerazioni che si faranno oltre**.

Tornando all'ambito delle società semplici professionali o associazioni professionali, la modifica citata doveva necessariamente essere correlata con una **parallela modifica della norma di cui all'[articolo 67, lett. c\), Tuir](#)**, tenendo conto che, oggi, essa **esclude la tassazione da capital gain per la cessione**, appunto, di quote di **società semplici o associazioni professionali**. Con la modifica del Correttivo Ires (articolo 5, comma 1, lett.c) viene **abrogata l'esclusione**, quindi, la cessione di dette partecipazioni **genererà la tassazione a titolo di capital gain** a decorrere dal periodo d'imposta in cui lo stesso Correttivo **sarà approvato a titolo definitivo**.

Ora, però, va approfondito il **rapporto tra le due forme di tassazione** (separata o capital gain) nel caso in cui **la cessione della partecipazione comporti l'incasso di una somma in un unico periodo d'imposta** (se il pagamento è rateizzato in più periodi d'imposta sarà applicabile solo il capital gain).

Se si è ben compreso, laddove venga scelta la tassazione separata, automaticamente **si dovrebbe escludere l'applicabilità del nuovo [articolo 67, lett. c\), Tuir](#)**, dovendosi osservare che

sia con l'articolo 17, sia con il capital gain, **viene tassata la plusvalenza incassata**, ma con **una diversa modalità di tassazione**. L'analisi di convenienza per l'una o l'altra scelta deve, quindi, tenere conto della **diversa modalità di tassazione** (imposta sostitutiva contro imposta calcolata sulla media dei redditi del biennio precedente a quello di cessione). Naturalmente l'ingresso del capital gain nel mondo delle società semplici professionali e delle associazioni professionali **porrà un tema non banale di calcolo del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione**. Infatti, nel caso di società che imputano redditi per trasparenza (come le due fattispecie sopra citate), il calcolo è reso complesso dalla circostanza che senza una contabilità "patrimoniale" **non è affatto agevole individuare quali siano i redditi già imputati per trasparenza** che dovrebbero accrescere il costo della partecipazione e quali siano **le riserve di utili attribuite al socio che, al contrario, decrementano tale costo**.

Discorso a parte si farà per la **cessione di quote di STP costituite in forma di società di capitali** per le quali è **semplice determinare il costo della partecipazione**. In tali casi, laddove il corrispettivo della cessione sia incassato in un solo periodo d'imposta, la convenienza passerà, da una parte, dalla **analisi del reddito medio del socio cedente nel biennio precedente la cessione**, dall'altra nel valutare se **si è in presenza di costo elevato della partecipazione** che potrebbe rendere minimo il prelievo da capital gain. Infine, in questo contesto vi sarà **un terzo elemento da valutare** e cioè l'opportunità di **rivalutare il costo della partecipazione**, fruendo della norma che "puntualmente" viene inserita in ogni legge di bilancio.

Come si può notare, la **cessione di partecipazione professionale comporterà analisi complesse**, forse più complesse **rispetto alle "normali" "cessioni di partecipazioni**.

IMPOSTE INDIRETTE***Il regime OSS e la qualifica di esportatore abituale***di **Leonardo Pietrobon**

Seminario di specializzazione

Aspetti civilistici e fiscali del commercio elettronico

Scopri di più

Gli [articoli 74-quinquies](#) e [74-sexies, D.P.R. 633/1972](#), hanno introdotto, ormai dal “lontano” 1.7.2021 la **possibilità di adottare il regime speciale OSS** (c.d. One Stop Shop) che, su base facoltativa, **permette di assolvere l’Iva**, nonché i conseguenti obblighi, attraverso **modalità semplificata** per le seguenti operazioni:

1. le **vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi** (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da **fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica**;
2. le **vendite a distanza intracomunitaria** di beni effettuate da fornitori o **tramite l’uso di un’interfaccia elettronica**;
3. le **vendite nazionali** di beni effettuate **tramite l’uso di un’interfaccia elettronica**;
4. le **prestazioni di servizi B2C** effettuate in **Stati membri diversi** da quello del prestatore.

Sotto il profilo sostanziale, il **soggetto passivo che opziona il regime OSS può dichiarare e poi versare in unico Stato membro**, ossia lo Stato di identificazione, **l’Iva dovuta negli altri Stati membri, senza doversi identificare** in ognuno di questi, con una notevole semplificazione e un evidente **risparmio economico per l’esecuzione dei citati adempimenti**.

Dal punto di vista procedurale, **per poter aderire al regime speciale OSS in Italia**, occorre far riferimento alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con il Provvedimento n. 168315/2021, secondo cui, in aderenza alla direttiva UE n. 2455/2017, il soggetto passivo Iva che, invece, si **avvalga del regime OSS UE**, per assolvere all’adempimento previsto dall’[articolo 74-sexies, 4° comma, D.P.R. n. 633/1972](#), **dovrà presentare**:

- **una dichiarazione**, compilata sulla base dello schema previsto (Allegato E), **per ciascun trimestre dell’anno solare** ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni;
- procedere con il **versamento periodico dell’Iva emergente dalla dichiarazione periodica** di cui al punto precedente.

Sintetizzati gli aspetti generali del citato regime OSS, sotto il profilo operativo è necessario

stabilire **se tali operazioni concorrono o meno all'attribuzione della qualifica di esportatore abituale al soggetto passivo cedente.**

L'[articolo 8, comma 1, lett. c\), D.P.R.633/1972](#), prevede che **costituiscono operazioni non imponibili:**

- **le cessioni**, anche tramite commissionari, di **beni diversi dai fabbricati** e dalle aree edificabili;
- **le prestazioni di servizi rese a soggetti che godono della qualifica di esportatori abituali.**

Sotto il **profilo soggettivo**, invece, l'esportatore abituale è rappresentato da quel soggetto che, avendo effettuato in misura rilevante cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie e/o operazioni assimilate, **si avvale della facoltà di acquistare beni e servizi**, ovvero d'importare beni, **senza pagamento dell'imposta.**

Tracciati in modo generale i **requisiti per poter accedere al regime OSS** (e alla qualifica di esportatore abituale) è utile capire a **quali condizioni le due discipline possono convivere** in capo al **medesimo soggetto passivo.**

Con la [risposta ad interpello n. 802/2021](#), l'Agenzia delle entrate ha chiarito come **il regime OSS si coordini con i regimi interni**, quale la disciplina IVA del plafond e con quella del rimborso e della compensazione del credito internazionale. Secondo l'Agenzia, **le semplificazioni "formali"**, consistenti anche nell'esonero dall'obbligo di emettere la fattura previste nell'OSS, **dovrebbero determinare l'impossibilità di dichiarare e documentare i requisiti per l'utilizzo del plafond Iva** per l'accesso al rimborso infrannuale, in quanto, le modalità di documentazione previste per i soggetti aderenti al regime OSS debbano essere considerate soltanto **ai fini del regime medesimo** che richiede di garantire un'adeguata base informativa per le verifiche da parte delle autorità fiscali **degli Stati membri di consumo.**

Più nel dettaglio, l'Agenzia delle entrate, nel citato documento di prassi, afferma che **l'esonero dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione valido ai fini OSS non possa estendersi ai soggetti che intendano avvalersi di regimi agevolativi interni**, per i quali **non siano previste semplificazioni documentali** e che siano caratterizzati da **esigenze di controllo differenti.**

Di conseguenza, i **soggetti che effettuano vendite a distanza intra-UE**, anche se dichiarano e versano l'Iva mediante il regime OSS UE, per potersi avvalere della possibilità di acquistare senza il pagamento dell'Iva e dei requisiti volti ad ottenere i rimborsi trimestrali **dovranno**, a parere dell'Agenzia delle entrate, continuare ad **adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza** stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria.

La stessa Agenzia delle entrate, con la successiva [risposta ad interpello n. 493/2022](#), ha confermato che il **soggetto passivo che adotta il regime OSS e intenda applicare il regime**



previsto per gli esportatori abituali deve considerare, ai fini della concorrenza della citata qualifica, **anche le operazioni assoggettate al regime speciale OSS, solo laddove continui ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza** stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria.

In conclusione, l'Agenzia delle entrate ritiene che **un contribuente**, che fattura e documenta le operazioni OSS nelle modalità ordinarie, **potrà nondimeno avvalersi della qualifica di esportatore abituale** (e del plafond) in ragione e **nel limite delle altre operazioni che ne diano il diritto allo stesso, poste in essere nel periodo considerato**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimento di partecipazioni in “realizzo controllato” più semplice con la riforma

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

Conferimento di partecipazioni

Scopri di più

Lo **schema di Decreto Legislativo** che contiene la riformulazione dell'[articolo 177, Tuir](#), nella versione approvata dal Consiglio dei ministri lo scorso 30.4.2024, include **importanti modifiche** volte a un migliore e più razionale assetto della disciplina fiscale del **conferimento di partecipazioni**, sia di **controllo** (comma 2) che di **minoranza qualificata** (comma 2-bis). Il rinnovato quadro normativo si renderà applicabile alle operazioni che saranno perfezionate **a partire dalla data di entrata in vigore** del provvedimento normativo.

La nuova formulazione del **comma 2**, dell'[articolo 177, Tuir](#), prevede che, in caso di conferimenti di partecipazioni in società mediante i quali la conferitaria **acquisisce** – oppure **incrementa** – la **percentuale di controllo** ex articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., – ossia, la **maggioranza dei voti in assemblea** – di una società di cui all'[articolo 73, comma 1, lett. a\) e d\), Tuir](#), si considera **valore di realizzo**, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla **quota delle voci di patrimonio netto** formato dalla conferitaria **per effetto del conferimento** (c.d. “realizzo controllato”). Viene, poi, precisato che la disciplina si applica anche nel caso in cui il valore di realizzo, così determinato, sia **inferiore al costo fiscalmente riconosciuto** delle partecipazioni conferite (c.d. **conferimenti minusvalenti**), in linea con la più recente interpretazione avallata anche dall'Amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 56/E/2023; in questo caso, la **minusvalenza è deducibile**, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'[articolo 87, Tuir](#), e comunque, nei limiti della **differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto** delle partecipazioni conferite e il loro **valore normale** (ex [articolo 9, comma 4, Tuir](#)). Lo schema di Decreto Legislativo **non affronta**, invece, la questione ulteriore relativa al **valore fiscale** da assumere in capo alla conferitaria, per quanto concerne la **partecipazione conferita** e, in modo speculare, il valore fiscale da assumere, in capo al soggetto conferente, per quanto riguarda la **partecipazione ricevuta in cambio**.

Sotto il **profilo soggettivo**, lo schema di Decreto Legislativo estende l'applicazione del regime del “realizzo controllato”, anche al caso in cui la **società scambiata** sia **non residente**, superando l'interpretazione che sinora aveva fornito l'Amministrazione finanziaria, secondo cui tanto la conferitaria, quanto la società scambiata, **dovessero essere residenti**, per poter accedere al regime del comma 2. Rimane ferma, invece, **la condizione** per cui la **conferitaria**

deve essere necessariamente **una società residente in Italia**.

Da notare, poi, sotto il **profilo oggettivo**, che la modifica normativa allinea la disciplina domestica alla Direttiva comunitaria, in quanto **consente l'applicazione del regime di "realizzo controllato"**, in ogni circostanza in cui la società **conferitaria**, che sia **già controllante** della società scambiata, acquisisca **ulteriori partecipazioni**, rimuovendo così la condizione prevista, invece, nell'attuale testo di legge, secondo cui ciò sarebbe possibile **solo se avvenisse "in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario"**.

Per quanto concerne i **conferimenti di minoranze qualificate**, la riformulazione del **comma 2-bis** si indirizza, invece, su **tre principali direttrici**:

- la **definizione** di società che esercita attività esclusiva o prevalente di assunzione di partecipazioni (**società holding**);
- la **disciplina dell'approccio "look-through"** per la verifica del superamento delle soglie percentuali di partecipazione nel caso il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni in società qualificabili come holding;
- la revisione della condizione della **unipersonalità della società conferitaria**.

Il nuovo testo del comma 2-bis viene, quindi, a disporre che, nel caso in cui la **conferitaria non acquisisce il controllo** della società oggetto del conferimento – controllo espresso sempre in termini di maggioranza di voti esercitabili in assemblea ordinaria, ex [articolo 2359, comma 1, n. 1\), cod. civ.](#) – e né incrementa la percentuale di controllo, il regime del **"realizzo controllato"**, disciplinato dal comma 2, si applica quando ricorrono **entrambe le seguenti condizioni**:

1. le **partecipazioni conferite** rappresentano una percentuale di **diritti di voto** esercitabili nell'assemblea ordinaria **superiore al 2% o al 20%**, oppure una **partecipazione al capitale** o al patrimonio **superiore al 5% o al 25%**, a seconda che si tratti di **partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati** o di altre partecipazioni;
2. le partecipazioni sono conferite in una società, esistente o di nuova costituzione, **partecipata unicamente dal conferente** o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal **conferente e dai suoi familiari** di cui all'[articolo 5, comma 5, Tuir](#).

Da notare da subito come con la riformulazione del comma 2-bis venga attenuato il **requisito della unipersonalità della società conferitaria**, ai fini dell'applicazione del **"realizzo controllato"**, in caso di conferimento di partecipazioni di minoranza qualificata. È pur vero che, a questo riguardo, già l'Agenzia delle entrate, nella [risposta ad interpello n. 5/2023](#), aveva ritenuto che tale requisito dovesse necessariamente essere presente **solo al momento del conferimento** ex [articolo 177, comma 2-bis, Tuir](#), poiché, altrimenti, si sarebbe giunti a stabilire, per via indiretta, una sorta di **impropria unipersonalità permanente della società holding conferitaria**; sicché, una volta eseguito il conferimento, la partecipazione al capitale della conferitaria può essere oggetto di **atti dispositivi**, come pure la stessa società holding

può **essere oggetto di operazioni straordinarie** (ad es. **aumenti di capitale**, fusioni, ecc.) tali da far venire meno la presenza di un unico socio, e senza che ciò possa di per sé avere l'effetto di **travolgere il regime di "realizzo controllato"**, a cui l'apporto della partecipazione è **stato assoggettato**.

Ebbene, la riforma attenua, come detto, il requisito in esame, in quanto ammette che la holding conferitaria, quando il **socio conferente** sia una **persona fisica**, possa essere **partecipata anche dai suoi familiari**, così come identificati all'[articolo 5, comma 5, Tuir](#), ovvero il **coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado**.

Il Legislatore, al successivo **comma 2-ter**, chiarisce, poi, il tema della **demoltiplicazione** in caso di **conferimento di partecipazioni** riferite a una società, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, che, al momento del conferimento, si qualifica secondo i requisiti dell'[articolo 162-bis, comma 1, lett. b\)](#) – **società di partecipazione finanziaria** – e c), n. 1), Tuir – **società di partecipazione non finanziaria** che esercitano in via esclusiva o prevalente **l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari**; la versione riformulata del comma 2-ter, specifica che, ai fini dell'applicazione del comma 2-bis, le **percentuali** indicate devono sussistere per le **partecipazioni detenute direttamente, o indirettamente tramite società controllate**, anch'esse rientranti tra gli stessi soggetti appena indicati, il cui **valore contabile complessivo è superiore alla metà del valore contabile totale delle partecipazioni** da essa detenute direttamente o indirettamente tramite le suddette società controllate. Ai fini della determinazione delle **percentuali di partecipazioni** e della quantificazione del valore contabile, si deve poi tener conto dell'eventuale **demoltiplicazione** dovuta alla catena partecipativa. **Non rileveranno, quindi, più le partecipazioni detenute indirettamente per il tramite di società commerciali**, ponendo così rimedio, in linea con gli obiettivi della Legge delega, all'interpretazione della norma che, allo **stato attuale, preclude**, invece, il **realizzo controllato in presenza di qualsivoglia partecipazione "sotto soglia"** posseduta anche mediante una società operativa.

Il test per la **verifica del superamento delle soglie** previsto dalla norma verrà, quindi, limitato alle **partecipate di primo livello non holding**. Solo se la partecipata di primo livello è, a sua volta, una holding controllata, andranno considerate anche le **partecipate di primo livello di quest'ultima società**.

Infine, anche il nuovo testo conferma al **comma 2 quater**, il **periodo minimo di salvaguardia** applicabile nel caso dei conferimenti di minoranza qualificata ex comma 2-bis, in forza del quale in capo alla conferitaria il termine per la **maturazione dell'holding period**, ai fini della *participation exemption*, è pari a **60 mesi**.

L'intervento normativo appare, quindi, **complessivamente coerente** rispetto agli obiettivi della Legge delega che, si ricorda, erano volti a eliminare gli effetti di **"irrazionalità"** e di **"distorsione"**, attualmente presenti nella normativa sui conferimenti partecipativi nell'ambito di applicazione del regime di "realizzo controllato". Si rimane, perciò, in attesa che il provvedimento normativo **entri in vigore** per poter dare attuazione alle operazioni in oggetto,

fruendo del **quadro normativo più razionale**, così come emergente dall'intervento riformatore.

Risposte AI in materia di cessione d'azienda

di **Mauro Muraca**



FiscoPratico

La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**per lo **Studio del Commercialista**

scopri di più >

Ai fini della corretta qualificazione degli atti di **cessione d'azienda risulta imprescindibile valutare**, nel caso concreto, quale sia **l'effettivo oggetto del trasferimento**: cessione di ramo d'azienda, oppure cessione di singoli beni e di rapporti giuridici/contrattuali. Dal punto di vista delle imposte indirette, la **cessione di un bene materiale è soggetta a Iva nei modi ordinari**, mentre le **cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto**, sono **assimilate alle prestazioni di servizi**, ai sensi dell'[articolo 3, comma 2, n. 5, D.P.R. 633/1972](#). In particolare, la cessione di tali beni e contratti, realizzata da un imprenditore, integra un'operazione imponibile Iva, con conseguente imposizione all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'[articolo 40, comma 1, D.P.R. 131/1986](#). Diversamente, la **cessione dei medesimi contratti e beni** – realizzata nel **contesto di una operazione di cessione di complessi aziendali** (aziende o rami d'azienda) – **costituisce un'operazione fuori campo Iva**, ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, lettera b\), D.P.R. 633/1972](#), **soggetta a imposta di registro in misura proporzionale**, a norma dell'articolo 2 e [articolo 3, comma 1, lettera b\), D.P.R. 131/1986](#).

Per tale ragione, **risulta imprescindibile valutare**, nel caso concreto, quale **sia l'effettivo oggetto del trasferimento**, vale a dire: una azienda (o un singolo ramo d'azienda), ovvero **singoli beni e/o rapporti giuridici/contrattuali**.

Abbiamo interrogato il nostro sistema di intelligenza artificiale, sulla tematica in rassegna e sui profili contabili e fiscali della cessione d'azienda; **riportiamo di seguito le principali risposte**.

quando si ha una cessione di azienda?

La cessione di azienda si verifica quando si trasferisce la titolarità di un'azienda, considerata come un complesso unitario di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, ad un altro soggetto. Questo trasferimento può avvenire in via definitiva (ad esempio, vendita, donazione, successione) o temporanea (ad esempio, affitto, usufrutto). L'atto di cessione d'azienda deve essere registrato e, se redatto in Italia mediante atto notarile, deve essere registrato entro 30 giorni dalla sua formazione. Se redatto all'estero, il termine è di 60 giorni. La forma scritta è necessaria ai fini probatori, ma non è una condizione di validità dell'atto, salvo che per specifici beni o contratti che richiedono forme particolari. Inoltre, l'atto di cessione d'azienda è soggetto ad imposta di registro e deve essere depositato presso il Registro delle imprese entro 30 giorni, a cura del notaio rogante o autenticante. [1] [2] [3]

esistono definizioni di azienda indicate dalla giurisprudenza?

Sì, esistono definizioni di azienda indicate dalla giurisprudenza. La giurisprudenza ha chiarito che un'azienda o un ramo d'azienda è un insieme di beni organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività d'impresa, di per sé, idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione di quella determinata attività. **Esempi di definizioni giurisprudenziali:** 1. **Cassazione n. 9575/2016, n. 21481/2009 e n. 1913/2007:** - Il ramo d'azienda è un insieme di beni organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività d'impresa, di per sé, idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione di quella determinata attività. 2. **Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 546/E/2020:** - Una determinata operazione va inquadrata come cessione di ramo d'azienda e non come cessione di singoli beni, quando, in capo ai beni ceduti, permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario. 3. **Concetto di Autonomia Funzionale:** - Affinché la cessione si qualifichi come ramo di azienda, occorre che vi sia "l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente". In sintesi, la giurisprudenza definisce l'azienda come un complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione dell'attività d'impresa, con un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa. [1] [2] [3]

esistono definizioni di azienda indicate dall'Agenzia delle entrate?

Sì, esistono definizioni di azienda indicate dall'Agenzia delle Entrate. Ecco un esempio significativo: **Risposta a interpello n. 546/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate:** - L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che un ramo d'azienda è un insieme di beni organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività d'impresa, di per sé, idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione di quella determinata attività. - Una determinata operazione va inquadrata come cessione di ramo d'azienda e non come cessione di singoli beni, quando, in capo ai beni ceduti, permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario. - Affinché la cessione si qualifichi come ramo di azienda, occorre che vi sia "l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente". Questa definizione sottolinea l'importanza dell'autonomia funzionale del ramo ceduto, che deve essere in grado di operare autonomamente e di svolgere la propria funzione produttiva senza necessitare di integrazioni significative da parte del cessionario. [1] [2] [3]

mi spieghi la differenza tra cessione d'azienda e cessione di singoli beni?

La differenza tra cessione d'azienda e cessione di singoli beni risiede principalmente nella natura e nell'organizzazione dei beni trasferiti. ****Cessione d'azienda:**** - ****Definizione:**** La cessione d'azienda riguarda il trasferimento di un complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Questo complesso di beni deve essere idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione dell'attività d'impresa. - ****Imposte:**** La cessione d'azienda è esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA e soggetta ad imposta di registro. - ****Autonomia funzionale:**** Per essere considerata cessione d'azienda, il complesso di beni deve avere un'autonomia funzionale, ovvero deve essere in grado di operare autonomamente senza necessitare di integrazioni significative da parte del cessionario. - ****Esempio:**** Se un'azienda cede un ramo d'azienda che include portafoglio clienti, dipendenti e beni strumentali, e questo ramo è in grado di operare autonomamente, si tratta di una cessione d'azienda. ****Cessione di singoli beni:**** - ****Definizione:**** La cessione di singoli beni riguarda il trasferimento di beni individuali senza che questi costituiscano un complesso organizzato per l'esercizio dell'impresa. - ****Imposte:**** La cessione di singoli beni è soggetta a IVA. - ****Assenza di organizzazione:**** I beni ceduti non devono necessariamente essere organizzati in modo tale da poter operare autonomamente come un'azienda. - ****Esempio:**** Se un'azienda vende solo un macchinario o un immobile senza trasferire altri elementi necessari per l'esercizio dell'attività, si tratta di una cessione di singoli beni. In sintesi, la cessione d'azienda implica il trasferimento di un insieme di beni organizzati e funzionali all'esercizio di un'attività d'impresa, mentre la cessione di singoli beni riguarda il trasferimento di beni individuali senza tale organizzazione. [1] [2] [3]

ci potrebbe essere abuso del diritto?

Sì, ci potrebbe essere abuso del diritto in caso di cessione d'azienda, specialmente se l'operazione è strutturata in modo tale da ottenere vantaggi fiscali indebiti. L'Agenzia delle Entrate e l'Amministrazione finanziaria hanno il potere di riqualificare gli atti di cessione di azienda in atti di cessione di singoli beni, o viceversa, se dimostrano che il complesso di beni ceduto non si qualifica come azienda o che l'operazione è stata effettuata con l'unico scopo di ottenere un vantaggio fiscale. ****Esempi di possibili abusi:**** 1. ****Cessione frazionata d'azienda:**** - Si verifica quando viene dissimulato il trasferimento di un complesso aziendale attuando il medesimo sotto forma di una pluralità di atti separati nella forma, ma intrinsecamente coordinati nella sostanza economica dell'operazione, con il solo fine di evitare la particolare gravosità dell'imposta di registro. 2. ****Riqualificazione degli atti:**** - L'Amministrazione finanziaria può riqualificare gli atti di cessione di azienda in atti di cessione di singoli beni, con conseguente applicazione dell'IVA anziché dell'imposta di registro, qualora dimostri che il complesso di beni ceduto non si qualifica come azienda. - Può accadere anche l'inverso, ovvero che la cessione di singoli beni sia riqualificata in cessione d'azienda, con conseguente applicazione dell'imposta di registro anziché dell'IVA. ****Normativa di riferimento:**** - L'articolo 10-bis della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) disciplina l'abuso del diritto e l'elusione fiscale, stabilendo che le operazioni prive di sostanza economica che realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti possono essere disconosciute dall'Amministrazione finanziaria. In sintesi, l'abuso del diritto può essere contestato dall'Amministrazione finanziaria se l'operazione di cessione d'azienda è strutturata in modo tale da ottenere vantaggi fiscali indebiti, e l'operazione può essere riqualificata [1] [2] [3]

come è regolamentato il subentro nei contratti nell'ambito di una cessione d'azienda?

Il subentro nei contratti nell'ambito di una cessione d'azienda è regolamentato dall' articolo 2558 del Codice Civile italiano. Ecco i punti principali: 1. ****Subentro Automatico:**** - In caso di cessione d'azienda, il cessionario subentra automaticamente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa, salvo che i contratti abbiano carattere personale o sia diversamente pattuito. 2. ****Diritto di Recesso:**** - Il terzo contraente ha diritto di recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia della cessione, se sussiste una giusta causa. In tal caso, il recesso non ha effetto per i contratti a esecuzione continuata o periodica che abbiano già avuto un principio di esecuzione. 3. ****Notifica della Cessione:**** - La cessione deve essere notificata ai terzi contraenti o accettata da questi per iscritto, affinché il subentro nei contratti sia opponibile ai terzi. 4. ****Contratti Esclusi:**** - Sono esclusi dal subentro automatico i contratti che hanno carattere personale, ovvero quelli in cui la persona del contraente è stata determinante per la stipulazione del contratto stesso. In sintesi, il cessionario subentra automaticamente nei contratti aziendali, salvo eccezioni specifiche, e il terzo contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia della cessione, se sussiste una giusta causa. [1] [2] [3]

mi fai un esempio di contratti a carattere personale?

Ecco alcuni esempi di contratti a carattere personale, che non sono automaticamente trasferibili in caso di cessione d'azienda: 1. ****Contratti di Lavoro con Dirigenti o Personale Chiave:**** - Contratti stipulati con dirigenti o personale chiave dell'azienda, dove la persona del contraente è determinante per la stipulazione del contratto stesso. 2. ****Contratti di Consulenza:**** - Contratti di consulenza stipulati con professionisti specifici, dove la prestazione è legata alle competenze e alla reputazione personale del consulente. 3. ****Contratti di Licenza di Marchi o Brevetti:**** - Contratti di licenza di marchi o brevetti concessi a una specifica persona o azienda, dove il licenziante ha scelto il licenziatario in base a criteri personali. 4. ****Contratti di Fornitura Esclusiva:**** - Contratti di fornitura esclusiva stipulati con fornitori specifici, dove la scelta del fornitore è basata su un rapporto di fiducia personale. 5. ****Contratti di Affitto di Immobili:**** - Contratti di affitto di immobili stipulati con il locatore in base a un rapporto personale di fiducia e stima reciproca. Questi contratti, essendo legati alla persona del contraente, non sono automaticamente trasferibili al cessionario in caso di cessione d'azienda e richiedono il consenso del terzo contraente per il subentro. [1] [2] [3]

quale responsabilità del cedente e cessionario sui crediti e debiti che rientrano nel perimetro della cessione d'azienda?

In caso di cessione d'azienda, la responsabilità del cedente e del cessionario sui crediti e debiti che rientrano nel perimetro della cessione è regolamentata dal Codice Civile italiano. Ecco i punti principali: 1. ****Responsabilità del Cedente:**** - Il cedente rimane responsabile per i debiti aziendali sorti prima della cessione, salvo patto contrario con i creditori. - Tuttavia, il cedente può essere liberato dai debiti aziendali se i creditori acconsentono espressamente alla liberazione. 2. ****Responsabilità del Cessionario:**** - Il cessionario è responsabile in solido con il cedente per i debiti aziendali risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, salvo patto contrario con i creditori. - Questa responsabilità solidale si estende ai debiti aziendali sorti prima della cessione e risultanti dalle scritture contabili obbligatorie. 3. ****Crediti Aziendali:**** - I crediti aziendali sono trasferiti al cessionario insieme all'azienda, salvo patto contrario. - Il trasferimento dei crediti aziendali non richiede il consenso dei debitori, ma deve essere notificato ai debitori o accettato da questi per iscritto affinché sia opponibile ai terzi. In sintesi, il cedente rimane responsabile per i debiti aziendali sorti prima della cessione, a meno che i creditori non acconsentano alla liberazione. Il cessionario è responsabile in solido con il cedente per i debiti aziendali risultanti dalle scritture contabili obbligatorie. I crediti aziendali sono trasferiti al cessionario, salvo patto contrario, e il trasferimento deve essere notificato ai debitori o accettato da questi per iscritto. [1] [2] [3]

quale differenza ai fini Iva tra cessione d'azienda e cessione di beni?

La differenza ai fini IVA tra cessione d'azienda e cessione di beni è la seguente: ****Cessione d'azienda:**** - ****Esclusione dall'IVA:**** La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda è esclusa dall'ambito di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) a norma dell'articolo 2, comma 3, lett. b), del D.P.R. 633/1972. Questo significa che la cessione d'azienda non è considerata una cessione di beni e quindi non è soggetta a IVA. - ****Imposta di registro:**** La cessione d'azienda è invece soggetta ad imposta di registro. ****Cessione di beni:**** - ****Soggetta a IVA:**** La cessione di singoli beni aziendali è considerata una cessione di beni e, pertanto, è soggetta a IVA. - ****Imposta di registro:**** In questo caso, l'imposta di registro si applica solo in misura fissa. In sintesi, la cessione d'azienda è esclusa dall'IVA e soggetta ad imposta di registro, mentre la cessione di singoli beni è soggetta a IVA. [1] [2] [3]

quale differenza ai fini dell'imposta di registro tra cessione d'azienda e cessione di beni?

La differenza ai fini dell'imposta di registro tra cessione d'azienda e cessione di beni è la seguente: ****Cessione d'azienda:**** - ****Imposta di registro:**** La cessione d'azienda è soggetta ad imposta di registro. La normativa dell'imposta di registro ([D.P.R. 131/1986](#)) non contempla specificamente l'atto di cessione di azienda, quindi si applica l' [articolo 23 del D.P.R. 131/1986](#). Se nell'atto sono stati pattuiti i corrispettivi distinti per i singoli beni aziendali, ad ognuno di essi si applica la propria aliquota dell'imposta di registro. Se invece è stato pattuito un corrispettivo unico, si applica l'aliquota più elevata tra quelle previste per il trasferimento dei singoli componenti aziendali. ****Cessione di beni:**** - ****Imposta di registro:**** La cessione di singoli beni aziendali è soggetta ad imposta di registro in misura fissa. Questo significa che, indipendentemente dal valore dei beni ceduti, l'imposta di registro è applicata in una misura predeterminata e non proporzionale al valore dei beni. In sintesi, la cessione d'azienda è soggetta ad imposta di registro con aliquote che possono variare in base alla composizione dei beni ceduti, mentre la cessione di singoli beni è soggetta ad imposta di registro in misura fissa. [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

come si tassa questa plusvalenza nell'ambito del reddito d'impresa?

La plusvalenza derivante dalla cessione di un'azienda nell'ambito del reddito d'impresa può essere tassata in diversi modi, a seconda delle circostanze specifiche. Ecco le principali modalità di tassazione: 1. ****Tassazione Ordinaria:**** - La plusvalenza concorre per l'intero ammontare a formare il reddito d'impresa nell'esercizio in cui si è realizzata, se l'azienda è posseduta per un periodo inferiore a tre anni. 2. ****Tassazione Rateizzata:**** - Se l'azienda ceduta è posseduta da almeno tre anni, il cedente può optare per la tassazione della plusvalenza in cinque quote costanti, nell'esercizio stesso e nei successivi quattro. Questa opzione deve risultare dalla dichiarazione dei redditi. - Non è ammessa la rateazione in caso di cessione dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, poiché in tal caso l'imprenditore perde la qualifica di imprenditore. 3. ****Tassazione Separata:**** - Se l'azienda ceduta è posseduta dall'imprenditore individuale da almeno cinque anni, la plusvalenza può essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera g) del [TUIR](#). ****Determinazione della Plusvalenza:**** - La plusvalenza è calcolata come la differenza tra il corrispettivo ottenuto dalla cessione (al netto degli oneri accessori di diretta imputazione) e il costo non ammortizzato dei beni che compongono l'azienda. - Formula: ****Plusvalenza = Corrispettivo (al netto degli oneri accessori) - Costo non ammortizzato****. ****Opzione per la Rateazione:**** - L'opzione per la rateazione deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi, compilando il quadro RF del modello Redditi. - È necessario indicare una variazione in diminuzione pari all'intero ammontare della plusvalenza e una variazione in aumento pari a 1/5 della plusvalenza per ogni periodo d'imposta successivo. ****Esempio di Rateazione:**** - Se la plusvalenza è di 100.000 euro [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

come si tassa questa plusvalenza ai fini Irap?

Le plusvalenze derivanti dalla cessione d'azienda non assumono rilevanza ai fini IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). ****Dettagli:**** 1. ****Irrelevanza ai fini IRAP:**** - Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da cessione d'azienda non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP. - Questa irrelevanza è stabilita dall'articolo 5, comma 1, del [D.Lgs. 446/1997](#). 2. ****Società di Capitali e Enti Commerciali:**** - Per le società di capitali, gli enti commerciali e i soggetti IRPEF che optano per la determinazione del valore della produzione netta IRAP secondo le risultanze del Conto Economico, le plusvalenze e le minusvalenze da cessione d'azienda sono irrilevanti. 3. ****Società di Persone e Imprenditori Individuali:**** - Anche per le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5-bis del [D.Lgs. 446/1997](#), le plusvalenze e le minusvalenze da cessione d'azienda non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP. In sintesi, le plusvalenze derivanti dalla cessione di un'azienda non sono tassate ai fini IRAP, indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto cedente. [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

come si rileva contabilmente la cessione d'azienda in capo al cedente?

Per rilevare contabilmente la cessione d'azienda in capo al cedente, è necessario seguire una serie di passaggi contabili che riflettono la chiusura delle attività e passività trasferite e la determinazione della plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione. Ecco i passaggi principali: 1. ****Scritture di Assestamento:**** Prima di rilevare l'operazione di cessione, il cedente deve effettuare delle scritture di assestamento per aggiornare i valori contabili delle attività e passività alla data di cessione. - Esempi di scritture di assestamento includono: - Rilevazione dell'ammortamento di competenza della frazione di esercizio che si chiude alla data di cessione. - Accantonamento della quota di TFR e degli altri oneri del personale maturati tra l'inizio dell'esercizio e la data di cessione. - Aggiornamento del valore contabile delle rimanenze di magazzino. - Rilevazione di costi e ricavi non contabilizzati afferenti attività/passività cedute, per la parte di competenza della frazione di esercizio che si chiude con la cessione. - Storno dei costi e dei ricavi già contabilizzati come componenti di Conto economico dell'esercizio, per la parte di competenza della seconda frazione ideale di esercizio, ossia quella che si apre alla data di cessione. 2. ****Determinazione della Plusvalenza/Minusvalenza:**** La plusvalenza o minusvalenza è determinata come la differenza tra il corrispettivo ottenuto dalla cessione (al netto degli oneri accessori di diretta imputazione) e il costo non ammortizzato dei beni che compongono l'azienda. - Formula: ****Plusvalenza = Corrispettivo (al netto degli oneri accessori) - Costo non ammortizzato****. 3. ****Rilevazione Contabile della Cessione:**** Una volta effettuate le scritture di assestamento, il cedente può rilevare contabilmente l'operazione di cessione dell'azienda. - Esempio di scrittura contabile: - ****Dare:**** Conto Corrente (per [1] [2] [3])

come si rileva contabilmente la cessione d'azienda in capo al cessionario?

Per rilevare contabilmente la cessione d'azienda in capo al cessionario, è necessario registrare l'acquisizione delle attività e passività trasferite, nonché l'eventuale avviamento. Ecco i passaggi principali: 1. ****Rilevazione delle Attività e Passività Acquisite:**** Il cessionario deve registrare le attività e le passività acquisite al loro valore di mercato o al valore concordato nel contratto di cessione. - Esempio di scritture contabili: - ****Dare:**** Immobilizzazioni materiali (per il valore dei beni strumentali) - ****Dare:**** Rimanenze di magazzino (per il valore delle rimanenze) - ****Dare:**** Crediti verso clienti (per il valore dei crediti trasferiti) - ****Avere:**** Debiti verso fornitori (per il valore dei debiti trasferiti) - ****Avere:**** Debiti per TFR (per il valore del TFR trasferito) 2. ****Rilevazione dell'Avviamento:**** Se il prezzo di acquisto dell'azienda è superiore al valore contabile netto delle attività e passività acquisite, la differenza rappresenta l'avviamento. - L'avviamento deve essere registrato come attività immateriale. - Esempio di scrittura contabile: - ****Dare:**** Avviamento (per la differenza tra il prezzo di acquisto e il valore contabile netto delle attività e passività acquisite) 3. ****Rilevazione del Corrispettivo Pagato:**** Il corrispettivo pagato per l'acquisto dell'azienda deve essere registrato. - Esempio di scrittura contabile: - ****Avere:**** Banca c/c (per l'importo pagato) 4. ****Esempio Completo di Scritture Contabili:**** Supponiamo che il cessionario acquisti un'azienda per 100.000 euro, con le seguenti attività e passività: - Immobilizzazioni materiali: 50.000 euro - Rimanenze di magazzino: 20.000 euro - Crediti verso clienti: 10.000 euro - Debiti verso fornitori: 15.000 euro [1] [2] [3]